SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 188

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 13 agosto 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 luglio 2012.

Individuazione lotteria nazionale ad estrazione differita dell'anno 2012.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722 come modificata dalla legge 26 marzo 1990, n. 62, che disciplina l'indizione annuale delle lotterie ad estrazione differita;

Visto l'art. 1, comma 2 della normativa succitata, che prevede per tale indizione l'emanazione di apposito decreto del Ministro delle finanze, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Visto l'art. 21, comma 6 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009 n. 102, che ha riservato la gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Considerato che occorre individuare le lotterie nazionali per l'anno 2012, tenendo conto dei risultati delle più recenti lotterie differite indette e dell'attuale panorama del settore dei giochi;

Considerato che negli ultimi anni si è verificata una progressiva riduzione della vendita dei biglietti di lotterie differite, e che, conseguentemente, è stato progressivamente ridotto nel tempo il numero complessivo di lotterie differite da indire per ciascun anno;

Considerato che al fine di ottimizzare i risultati e garantire un significativo rilancio del settore, si è ritenuto opportuno prevedere per l'anno 2012 l'indizione di un'unica lotteria nazionale ad estrazione differita;

Ritenuto, altresì, che occorre garantire un maggiore periodo di permanenza sul mercato dei biglietti ed assicurarne, nel contempo, modalità interattive attraverso il collegamento con spettacoli radio-televisivi, che possano contribuire a ridestare l'interesse verso tale tipologia di lotterie;

Visti i pareri espressi dalla Commissione 6ª Finanze e Tesoro del Senato e dalla Commissione 6ª Finanze della Camera dei Deputati;

Decreta:

È individuata, per l'anno 2012, la seguente lotteria nazionale ad estrazione differita:

1. Lotteria Italia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2012

Il Ministro: MONTI

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2012
Ufficio controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze registro n. 7 economia e finanze foglio n. 299

12A09066

DECRETO 26 luglio 2012.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della Legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della Legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 26 luglio 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 39.362 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 agosto 2012 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 364 giorni con scadenza 14 agosto 2013, fino al limite massimo in valore nominale di 8.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi artt. 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in

modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art.17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in "giorni".

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 13 agosto 2012. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'esercizio finanziario 2013.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 15% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo articolo 16. Tale tranche è riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 13 agosto 2012.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 11. La richiesta di ciascuno "specialista" dovrà essere presentata secondo le modalità degli artt. 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiu-

dicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2012

Il direttore: CANNATA

12A09069

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 29 marzo 2012.

Modifica del decreto n. 773/Ric del 6 aprile 2005 relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.(Decreto n. 122/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori";

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n.297" e, in particolare, l'art.11 che disciplina la concessione delle agevolazioni a progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società;

Visto il decreto ministeriale n.98 del 2 maggio 2002 istitutivo della Commissione di cui al comma 9 del richiamato art.11;

Visto il Decreto Direttoriale n. 773/Ric. del 6 aprile 2005, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 58 dell'11 marzo 2005, con il quale il progetto di ricerca n. 10/4, dal titolo " Progetto e sviluppo di sistemi embedded per l'elaborazione di immagini e visione tridimensionale" è stato ammesso alla agevolazione di cui al richiamato art. 11, nella forma del contributo nella spesa pari a € 315.770,00;

Vista la relazione finale del progetto, pervenuta al MIUR in data 17 novembre 2011, prot. 11994, da parte della Medio Credito Centrale Spa con cui viene comunicato per il predetto progetto la non sussistenza del requisito di collaborazione con Università e/o Enti Pubblici di ricerca;

Vista la relazione tecnico-contabile finale redatta dall'esperto in itinere del progetto, allegata alla sopra citata nota di Medio Credito Centrale in cui l'esperto attesta il non raggiungimento della percentuale utile all'ottenimento della maggiorazione del 10% per collaborazione con Università e/o Enti Pubblici di ricerca;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del Decreto Direttoriale n. 773/Ric. del 6 aprile 2005 relativamente alla sopra citata maggiorazione

Decreta:

Art. 1.

Al seguente progetto di ricerca, già ammesso al finanziamento, sono apportare le seguenti modifiche:

- Progetto n. 10/4
  - Titolo : "*Progetto e sviluppo di sistemi embedded per l'elaborazione di immagini e visione tridimensionale*"
- SOCIETÀ: embedded Vision Systems (eVS) – Società a Responsabilità Limitata - VERONA

Rispetto a quanto decretato in data 6 aprile 2005:

- Viene revocata l'ulteriore agevolazione del 10% per collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università
- l'importo dell'agevolazione spettante viene ricalcolata come di seguito indicato:

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€	€	€
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile Obiettivo 2	€	€	€
Non Eleggibile	€ 452.480,00	€ 126.520,00	€ 579.000,00
Extra UE	€	€	€
Totale	€ 452.480,00	€ 126.520,00	€ 579.000,00

Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata:

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)		
Eleggibile lettera c)		
Eleggibile Obiettivo 2		
Non Eleggibile	50%	25%

- **Agevolazioni totali deliberate**

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a € 257.870,00

Art. 2.

Conseguentemente la somma impegnata all'art. 4 del decreto direttoriale n. 773/Ric. del 6 aprile 2005, relativa alla misura dell'intervento risulta modificata in euro 257.870,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto direttoriale.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2012

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 10, foglio n. 77

12A08952

DECRETO 29 marzo 2012.

Modifica del decreto n. 2405/Ric del 16 novembre 2006, relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Decreto n. 123/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 11 che disciplina la concessione delle agevolazioni a progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società;

Visto il decreto ministeriale n. 98 del 2 maggio 2002 istitutivo della Commissione di cui al comma 9 del richiamato art. 11;

Visto il decreto direttoriale n. 2405/Ric. del 16 novembre 2006, con il quale il progetto di ricerca n. 1/6: «Strumenti innovativi general-purpose di data mining per business intellicence basati su metodi Kernel e statistica non parametrica» è stato ammesso alla agevolazione di cui al richiamato art. 11, nella forma del contributo nella spesa pari a € 227.500,00;

Vista la nota, pervenuta al MIUR in data 15 luglio 2011, prot. 7514, da parte della società costituita Smartware & Data Mining S.r.l, con la quale viene richiesto il riconoscimento dell'ulteriore agevolazione del 10% per le dimensioni di PMI, come previsto dall'art. 11 del decreto ministeriale n. 593/2000, comma 14, lettera *c)*;

Vista la nota, pervenuta al MIUR in data 15 dicembre 2011, prot. 12963, da parte di Intesa San Paolo. S.p.A. che attesta l'effettiva sussistenza del requisito di PMI della sopra citata Società;

Decreta:

Art. 1.

Al seguente progetto di ricerca, già ammesso al finanziamento, sono apportare le seguenti modifiche:

Progetto n. 1/6

Titolo: «Strumenti innovativi general-purpose di data mining per business intellicence basati su metodi Kernel e statistica non parametrica»

Società: SMARTWARE & DATA MINING SRL (Genova)

Rispetto a quanto decretato con D.D. n. 2405/Ric. del 16 novembre 2006

Viene riconosciuta la maggiorazione del 10% per le dimensione di PMI come di seguito indicato

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€	€	€
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile Obiettivo 2	€	€	€
Non Eleggibile	€ 322.000,00	€ 98.000,00	€ 420.000,00
Extra UE	€	€	€
Totale	€ 322.000,00	€ 98.000,00	€ 420.000,00

Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata:

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)		
Eleggibile lettera c)		
Eleggibile Obiettivo 2		
Non Eleggibile	70%	45%

- **Agevolazioni totali deliberate**

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a € 269.500,00

Art. 2.

Conseguentemente la somma impegnata all'art. 3 del D.D. n. 2405/Ric. del 16 novembre 2006, relativa alla misura dell'agevolazione per il sopra citato progetto risulta modificata in euro 269.500,00

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto direttoriale.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2012

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2012

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 10, foglio n. 78

12A08953

DECRETO 22 maggio 2012.

Ammissione alle agevolazioni del progetto DM 37823, presentato ai sensi dell'art. 10 del D.M. 593/2000. (Decreto n. 235/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell' art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», istitutivo tra l'altro del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto l'art. 11, commi 1 e 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e, in particolare, gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca e l'istituzione di un Comitato per gli adempimenti ivi previsti;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (ora MIUR) n. 593 dell'8 agosto 2000, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 10 che disciplina le modalità procedurali per la concessione di agevolazioni a favore dei progetti autonomamente presentati per il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale con connesse attività di formazione di personale di ricerca, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 625/Ric. del 22 ottobre 2009 di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Acquisiti ai sensi delle modalità procedurali previste dal predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, gli esiti della preselezione da parte della commissione interministeriale, di cui al comma 2 del citato art. 10, in data 12 novembre 2007 relativamente alla ammissione alla successiva fase istruttoria dei progetti presentati per l'anno 2007 tra i quali quello presentato da Centro studi componenti per veicoli S.p.a. - Modugno (Bari), rif. decreto ministeriale 37823/07, avente come titolo per la ricerca: «Ricerca di nuove conoscenze inerenti la possibilità di influenzare la combustione omogenea mediante innovativi sistemi di controllo e ricircolazione dei gas di scarico per il raggiungimento dei livelli di emissioni EURO6» e per la formazione: «Formazione su tematiche inerenti l'analisi, il controllo e l'ottimizzazione della combustione diesel nella interazione funzionale motore veicolo»;

Effettuate ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 593/2000 le previste attività istruttorie;

Acquisiti gli esiti istruttori dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato;

Tenuto conto del parere del comitato ex art. 7, comma 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nella seduta del 21 marzo 2012;

Viste le risorse trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 11 della legge 19 luglio 1994, n. 451, di conversione con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299;

Visto il decreto n. 332/Ric. del 10 giugno 2011, registrato dalla Corte dei conti il 25 luglio 2011, registro n. 10, foglio n. 127 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 2011, di ripartizione delle risorse del FAR per gli anni 2010-2011;

Ritenuta la necessità di adottare per il progetto decreto ministeriale n. 37823/07, ammissibile alle agevolazioni,

il relativo provvedimento ministeriale stabilendo forme, misure, modalità e condizioni al finanziamento;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge n. 20 del 14 gennaio 1994;

Decreta:

Art. 1.

Il sotto elencato progetto di ricerca e formazione, presentato per l'anno 2007, ai sensi dell'art.10 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è ammesso agli interventi previsti dalle normative citate in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante:

DM37823:

titolo ricerca: «Ricerca di nuove conoscenze inerenti la possibilità di influenzare la combustione omogenea mediante innovativi sistemi di controllo e ricircolazione dei gas di scarico per il raggiungimento dei livelli di emissioni EURO6»;

titolo formazione: «Formazione su tematiche inerenti l'analisi, il controllo e l'ottimizzazione della combustione diesel nella interazione funzionale motore veicolo»;

beneficiario: Centro studi componenti per veicoli S.p.a. - Modugno (Bari).

Art. 2.

1. L'intervento di cui al precedente art. 1 è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il tasso di interesse da applicare al finanziamento agevolato è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

4. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

5. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

6. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

7. La durata di ciascun progetto potrà essere maggiorata fino a dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 4.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per l'intervento di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in € 8.680.200,00 di cui € 2.937.230,00 nella forma di contributo nella spesa e € 5.742.970,00 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle apposite disponibilità del FAR così come indicato nelle premesse del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2012

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 10, foglio n. 232

ALLEGATO

Generalità del Progetto

- Domanda: DM37823 del 27/02/2007

- Progetto di Ricerca

Titolo:
Ricerca di nuove conoscenze inerenti la possibilità di influenzare la combustione omogenea mediante innovativi sistemi di controllo e ricircolazione dei gas di scarico per il raggiungimento dei livelli di emissioni EURO6

Inizio Attività: 01/03/2008

Durata mesi: 48

- Progetto di Formazione

Titolo:
Formazione su tematiche inerenti l'analisi, il controllo e l'ottimizzazione delle cobustione Diesel nelle interazione funzionale motore-veicolo

Inizio Attività: 01/05/2008

Durata mesi: 31

- Beneficiari

CENTRO STUDI COMPONENTI PER VEICOLI SPA
MODUGNO - (BA)

• Costo Totale	€ 8.958.000,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 7.347.000,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 1.315.000,00
- di cui attività di Formazione	€ 296.000,00
al netto di recuperi pari a	€ -279.000,00

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	3.438.000	-	-	-	-	-	3.438.000
Spese generali	2.063.000	-	-	-	-	-	2.063.000
Attrezzature	940.000	-	-	-	-	-	940.000
Consulenze	40.000	-	-	-	-	-	40.000
Prestazioni di terzi	365.000	-	-	-	-	-	365.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	730.000	-	-	-	-	-	730.000
Recuperi (da detrarre)	-229.000	-	-	-	-	-	-229.000
Subtotale	7.347.000	-	-	-	-	-	7.347.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	7.347.000	-	-	-	-	-	7.347.000

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	728.000	-	-	-	-	-	728.000
Spese generali	437.000	-	-	-	-	-	437.000
Attrezzature	100.000	-	-	-	-	-	100.000
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	100.000	-	-	-	-	-	100.000
Recuperi (da detrarre)	-50.000	-	-	-	-	-	-50.000
Subtotale	1.315.000	-	-	-	-	-	1.315.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	1.315.000	-	-	-	-	-	1.315.000

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	84.000	-	-	-	-	-	84.000
Spese trasferta personale	7.000	-	-	-	-	-	7.000
Altre spese correnti	-	-	-	-	-	-	-
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	96.800	-	-	-	8.200	-	105.000
Subtotale	187.800	-	-	-	8.200	-	196.000
Costo personale per i partecipanti alla form.	100.000	-	-	-	-	-	100.000
Totale	287.800	-	-	-	8.200	-	296.000

Forma e Misura dell'Intervento per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	35%	30%	25%	25%	25%
Credito Agevolato	65%	70%	75%	75%	75%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	20%	15%	10%	10%	10%
Credito Agevolato	60%	65%	70%	70%	70%

	FORMAZIONE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	35%	30%	25%	25%	25%
Credito Agevolato	60%	65%	70%	70%	70%

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	2.571.450,00	-	-	-	-	2.571.450,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	4.775.550,00	-	-	-	-	4.775.550,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	263.000,00	-	-	-	-	263.000,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	789.000,00	-	-	-	-	789.000,00

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10% Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	100.730	-	-	2.050	-	102.780
Credito Agevolato fino a Euro(*)	172.680	-	-	5.740	-	178.420

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate

10% Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	2.834.450,00	102.780,00	2.937.230,00
Credito Agevolato fino a €	5.564.550,00	178.420,00	5.742.970,00
TOTALE	8.399.000,00	281.200,00	

12A08936

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 giugno 2012.

Revisione parziale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Visti gli articoli 28 e 29-*ter* del regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche, recanti disposizioni per il rilascio rispettivamente dell'autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti;

Visto che ai sensi dell'art. 37-*bis* del ricordato regio decreto n. 636/1895 sono previsti periodici atti di revisione non superiori a cinque anni per il rinnovo della originaria autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 108 dell'11 marzo 2011 con cui è stato emanato il regolamento di organizzazione del Ministero della Salute;

Visto il precedente decreto ministeriale 28 gennaio 2009 concernente la revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati fino al 31 dicembre 2004, anche se già revisionati con decreto 4 marzo 2005;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, in legge, con legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 30 maggio 2012 (reg. 7, fgl. 213), con il quale è stato conferito al dott. Giuseppe Ruocco l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale della Prevenzione del Ministero della Salute;

Considerato che ricorrono le condizioni per procedere alla revisione delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

Revisione parziale

1. È indetta la revisione parziale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2007;

2. Possono partecipare alla revisione i Medici di bordo autorizzati ed i Medici di bordo supplenti iscritti prima del 31 dicembre 2004 che non avessero effettuato le revisioni quinquennali indette nel 2004 e nel 2009.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione alla revisione

1. Per l'ammissione alla revisione di cui al precedente art.1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) godimento dei diritti politici;

c) idoneità fisica di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 e successive modificazioni;

d) iscrizione nell'albo professionale dell'ordine dei medici chirurghi. Per il personale di ruolo dello Stato non è richiesto tale requisito;

e) non aver riportato condanna penale che abbia per effetto la sospensione dall'esercizio della professione.

Art. 3.

Presentazione delle domande

1. La domanda per la revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco e degli attestati di iscrizione di cui all'art.1, redatta su carta da bollo e debitamente sottoscritta, deve essere presentata direttamente o spedita a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione - Ufficio 03 ex DG Prev - Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma, nel termine perentorio di giorni centottanta, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il termine per la presentazione della domanda, se coincidente con un giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

3. Per le domande prodotte a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

4. La data di arrivo delle domande che saranno presentate a mano è stabilita dal timbro a data apposto su di esse dalla Direzione Generale della Prevenzione - Ufficio III che rilascerà ricevuta. L'ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdi dalle ore 10 alle ore 12.

5. Non si terrà conto delle domande di revisione spedite o presentate oltre il suddetto termine ovvero con modalità diverse da quelle indicate nel primo comma del presente articolo.

6. Nella domanda di revisione, dattiloscritta o redatta in carattere stampatello, l'interessato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio o recapito presso il quale l'aspirante desidera vengano trasmesse le comunicazioni relative alla revisione, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale, nonché il recapito telefonico. Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza, dell'indirizzo e del recapito telefonico. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte dell'interessato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda né

da disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento nel caso di spedizione a mezzo raccomandata;

b) di possedere la cittadinanza italiana;

c) di godere dei diritti politici;

d) di avere/non avere riportato condanne penali e di avere/non avere procedimenti penali in corso (dovranno essere indicate le eventuali condanne penali riportate, anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato generale del casellario giudiziale);

e) di essere iscritto nell'albo professionale dell'ordine dei medici chirurghi. Il personale statale di ruolo è esonerato da tale dichiarazione;

f) di essere in possesso dell'autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo o dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti;

g) gli imbarchi effettuati nell'ultimo quinquennio.

7. I candidati le cui domande non contengano tutte le dichiarazioni sopra indicate, potranno essere esclusi dalla revisione con decreto motivato.

Art. 4.

Documentazione e accertamento del possesso dei requisiti

1. Alla domanda dovrà essere allegato il certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico di porto di ruolo o, in caso di mancanza o impedimento, da un medico militare di grado non inferiore a capitano o dai competenti servizi A.S.L. attestante l'idoneità fisica della gente di mare di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, e successive modificazioni; tale certificato deve essere di data non anteriore ad un mese dalla data di presentazione della domanda stessa al Ministero della salute.

2. Per comprovare il possesso dei restanti requisiti di cui ai commi *a)*, *b)*, *d)*, *e)* dell'art. 2 i candidati potranno produrre, unitamente alla domanda, apposite certificazioni ovvero rendere dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183. In entrambi i casi dovranno essere osservate le disposizioni in materia di bollo. L'Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dai predetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, i dichiaranti decadono dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

Art. 5.

Esito della revisione

1. I candidati che, in seguito all'esame della domanda e della documentazione prodotta, risulteranno in possesso dei requisiti richiesti, saranno invitati a trasmettere al Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione - Ufficio 03 ex DG Prev - Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma:

a) il decreto di autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo o l'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti, in originale, che verranno restituiti agli interessati dopo l'apposizione del visto attestante l'avvenuta revisione;

b) ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa di € 129,11 da effettuarsi sul c/c n. 8003 (mod. CH-8-*ter AUT)* intestato all'Ufficio del registro tasse di Roma - Concessioni governative, governative, indicando quale causale del versamento: "Revisione dell'autorizzazione ad imbarcare in qualità di medico di bordo" ovvero "Revisione dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti".

Art. 6.

Aggiornamento dell'elenco dei medici di bordo autorizzati e supplenti

1. Al termine delle procedure di revisione e non oltre centottanta giorni a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto dirigenziale verrà approvato l'elenco dei medici le cui autorizzazioni o attestati sono stati revisionati con esito favorevole. Tale decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché nel bollettino ufficiale del Ministero della salute.

Art. 7.

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della salute —Direzione Generale della Prevenzione - Ufficio 03 ex DG Prev, per le finalità di gestione della revisione in questione e saranno trattati successivamente per gli adempimenti di cui al precedente art. 6.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione alla revisione.

3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge, che potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione - Ufficio 03 ex DG Prev, titolare del trattamento limitatamente agli atti relativi alla revisione in questione.

Il presente decreto verrà inoltrato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 giugno 2012

Il direttore generale: RUOCCO

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 10, foglio n. 352

12A09023

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 luglio 2012.

Istituzione del registro nazionale dei portainnesti di piante ortive.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi;

Vista la legge 20 aprile 1976, n.195, recante modifiche della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 1976, con il quale sono stati istituiti i registri delle varietà delle specie di piante orticole di cui all'allegato 3 della citata legge 195/76, al fine di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1984, con il quale sono state definite le modalità per la presentazione delle domande per l'iscrizione nei registri nazionali di varietà di specie agricole ed orticole;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1997, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 2 giugno 1997, recante recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2 luglio 1993 e n. 93/62/CEE del 5 luglio, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;

Visto il decreto ministeriale del 20 febbraio 2009 relativo ai "Criteri per l'iscrizione di varietà di specie ortive al relativo registro nazionale";

Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 124, recante attuazione della direttiva 2008/72/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 124/2011 suddetto che definisce il campo di applicazione includendo tutti i generi e le specie ed i loro ibridi di cui all'allegato A, nonché i portainnesto e ad altre parti di piante di altri generi o specie e i loro ibridi qualora i materiali dei generi o specie elencati nell'allegato A o i loro ibridi siano innestati o destinati ad essere innestati su di essi;

Visto in particolare, l'art. 8, comma 1c, del decreto legislativo 124/2011 secondo cui le piantine di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, possono essere commercializzati soltanto se fanno riferimento ad una varietà, ufficialmente iscritta, appartenente ai generi ed alle specie di cui all'allegato III della legge 20 aprile 1976, n. 195, oppure a materiali di moltiplicazione e piantine di ortaggi appartenenti a generi e specie diversi da quelli elencati nell'allegato III della legge 20 aprile 1976, n. 195, purché appartenenti a varietà iscritte ufficialmente in almeno uno Stato membro;

Ritenuto necessario dare applicazione alle norme contenute nel decreto legislativo n. 124/2011 anche ai portainnesti di generi o specie o ai loro ibridi diversi da quelli elencati nell'allegato A di detto provvedimento;

Ritenuto necessario istituire uno specifico registro nazionale dei portainnesti di piante ortive di cui all'art. 8, comma 1c, del decreto legislativo 124/2011;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituito, ai sensi del decreto ministeriale 17 luglio 1976, il registro nazionale dei portainnesti di piante ortive allo scopo di identificarli.

2. I portainnesti appartenenti a generi e specie, nonché ai loro ibridi, non compresi nell'allegato A del decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 124, qualora siano destinati ad essere innestati con materiali di generi e specie elencati nel predetto allegato A, sono iscritti al registro di cui al comma precedente.

Art. 2.

1. La domanda d'iscrizione al registro nazionale delle varietà di portainnesti di piante ortive, di cui all'art. 1, dovrà essere presentata secondo le modalità indicate nel decreto 20 febbraio 2009, recante nuovi criteri di iscrizione di varietà di specie ortive al relativo registro nazionale.

2. Per quanto non previsto dal decreto ministeriale 20 febbraio 2009 vigono le disposizioni di cui al decreto ministeriale 10 maggio 1984, con il quale sono state definite le modalità per la presentazione delle domande per l'iscrizione nei registri nazionali di varietà di specie agricole ed orticole.

Art. 3.

1. I criteri per l'iscrizione delle varietà di portainnesti di piante ortive nel registro di cui al precedente art. 1, saranno determinati con successivo provvedimento.

2. In assenza dei criteri di cui al comma 1, l'iscrizione al registro nazionale delle varietà di portainnesti di piante ortive è effettuata sulla base dei risultati di esami non ufficiali, informazioni pratiche acquisite nel corso della

coltivazione o di ogni ulteriore informazione o documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2012

Il Ministro: CATANIA

12A08950

DECRETO 6 luglio 2012.

Iscrizione di varietà di brassica carinata al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EX DIREZIONE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei "Registri obbligatori delle varietà";

Visto il decreto ministeriale n. 5271 del 27 febbraio 2009, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 2009 con il quale, è stato istituito il registro volontario della specie agraria "Brassica carinata A.Braun" allo scopo di identificare le relative varietà ;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante:"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale.

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n°1096/71, nella riunione del 16 gennaio 2012 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro, delle varietà di brassica carinata indicate nel presente decreto;

Considerato che l'iscrizione delle stesse varietà era stata temporaneamente sospesa per l'espletamento di controlli tecnico-amministrativi della domanda di iscrizione;

Ritenuto concluso positivamente il procedimento relativo alle richieste di iscrizione avanzate dai costitutori delle varietà suddette;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima e le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero, le sotto elencate varietà di brassica carinata di cui al decreto n. 5271 del 27 febbraio 2009:

Brassica carinata

Codice SIAN	*Varietà*	*Responsabile della conservazione in purezza*
13106	**CT180**	Cerealtoscana
13103	Defen	PRO.SE.ME. srl
13104	Sincron	PRO.SE.ME srl

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2012

L'ex direttore generale: BLASI

AVVERTENZA: Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art.3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

12A08942

DECRETO 19 luglio 2012.

Iscrizione di varietà di specie foraggere da tappeto erboso al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EX DIREZIONE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera e in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei "Registri obbligatori delle varietà";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Visto il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 10 luglio 2012 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro, delle varietà di specie foraggere da tappeto erboso indicate nel presente dispositivo;

Ritenuto concluso positivamente il procedimento relativo alle richieste di iscrizione avanzate dai costitutori delle varietà suddette;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Graminacee a uso Tappeto Erboso

Codice SIAN	*Varietà*	*Specie*	*Responsabile della conservazione in purezza*
12391	007DSB	Agrostis stolonifera	Semillas Fitò S.A. - Spagna
12392	Mariner	Agrostis stolonifera	Semillas Fitò S.A. - Spagna
12357	Mackenzie	Agrostis stolonifera	Pickseed - USA
12387	13M	Agrostis stolonifera	Pennington Seeds Inc. - USA
12373	Memorial	Agrostis stolonifera	The Scotts Company - USA
12394	Speedway	Festuca arundinacea	Semillas Fitò S.A. - Spagna
12395	Turbo RZ	Festuca arundinacea	Semillas Fitò S.A. - Spagna
12396	Fesnova	Festuca arundinacea	Semillas Fitò S.A. - Spagna
12384	SC1	Festuca arundinacea	Lewis Seed Co. - USA
12380	Firenza	Festuca arundinacea	Turf Merchants Inc. - USA
12339	Greenheaven	Festuca arundinacea	Greenup S.r.l. - Italia
12338	Stingray	Festuca arundinacea	Mountain View Seed Ltd - USA
12353	Crossfire 3	Festuca arundinacea	Pickseed - USA
12354	Ventura 85QR	Festuca arundinacea	Pickseed - USA
12345	9Fell	Festuca arundinacea	Barenbrug Holland B.V. - NL
12349	Hudson	Festuca arundinacea	Smith Seed Service LLC - USA
12374	Dynamic II	Festuca arundinacea	Pure Seed Testing Inc. - USA
12375	Picabù	Festuca arundinacea	Pure Seed Testing Inc. - USA
12376	Wolfpack II	Festuca arundinacea	Pure Seed Testing Inc. - USA
12377	Endeavor II	Festuca arundinacea	Pure Seed Testing Inc. - USA
12393	Mustang 4	Festuca arundinacea	Semillas Fitò S.A. - Spagna
12434	Spartan II	Festuca ovina	Semillas Fitò S.A. - Spagna
12372	Bighorn GT	Festuca ovina	Pure Seed Testing Inc. - USA
12397	Zodiac	Festuca rubra	Semillas Fitò S.A. - Spagna
12383	Chancellor	Festuca rubra	Oregro Seeds Inc. - USA
12371	Magic Wand GT	Festuca rubra	Pure Seed Testing Inc. - USA
12352	Garnet	Festuca rubra	Semillas Fitò S.A. - Spagna
12370	Red Peak	Festuca rubra	Pure Seed Testing Inc. - USA
12369	Wendy Jean	Festuca rubra	The Scotts Company - USA
12347	Rinovo	Lolium perenne	Semillas Fitò S.A. - Spagna
12346	Galleon	Lolium perenne	Semillas Fitò S.A. - Spagna
12388	Artic Green	Lolium perenne	Norfarm Seeds Inc. - USA
12385	Applaud II	Lolium perenne	Pennington Seeds Inc. - USA
12386	1GSquared	Lolium perenne	Pennington Seeds Inc. - USA

12389	Wizard II	Lolium perenne	Proseeds Marketing - USA
12381	Ringer II	Lolium perenne	Oregro Seeds Inc. - USA
12337	MMW	Lolium perenne	Greenup S.r.l.
12358	Castanet	Lolium perenne	Pickseed - USA
12359	Cutter II	Lolium perenne	Pickseed - USA
12344	Pinte	Lolium perenne	Barenbrug Holland B.V. - NL
12363	Carlevè	Lolium perenne	Pure Seed Testing Inc. - USA
12390	Wildhorse	Poa pratensis	Proseeds Marketing - USA
12355	Armada 366	Poa pratensis	Pickseed - USA
12366	Jumpstart	Poa pratensis	Pure Seed Testing Inc. - USA
12367	Prosperity	Poa pratensis	Pure Seed Testing Inc. - USA
12365	Heatmaster	Poa pratensis	The Scotts Company - USA
12364	Thermal Blue Blaze	Poa pratensis	The Scotts Company - USA
12351	Quasar	Poa trivialis	Semillas Fitò S.A. - Spagna
12350	Winterway	Poa trivialis	Semillas Fitò S.A. - Spagna

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2012

L'ex direttore generale: BLASI

AVVERTENZA: Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art.3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

12A08951

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 2 agosto 2012.

Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità e al regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale. (Deliberazione n. 380/12/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di consiglio del 2 agosto 2012;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni»;

Visto, in particolare, l'art. 2 comma 10 della legge n. 481/1995 e l'art. 1, comma 9, della citata legge n. 249 del 1997, il quale, anche alla luce di costante giurisprudenza, conferisce all'Autorità un'ampia potestà organizzativa;

Vista la delibera dell'Autorità n. 17/98 del 16 giugno 1998 recante – «Approvazione dei Regolamenti concernenti l'Organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998, e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012, con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 9 della legge n. 249/97, il nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità e successive modifiche e integrazioni;

Vista la delibera n. 522/07/CONS recante «Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 4 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità il quale stabilisce che: «1. Il Gabinetto dell'Autorità è costituito dal Capo di Gabinetto, da un portavoce, quale previsto dall'art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, da tre assistenti e da tre addetti di segreteria, nominati dal Presidente previa informativa al consiglio. 2. A ciascun Commissario sono assegnati due assistenti e due addetti di segreteria. Ciascun Commissario ne definisce le funzioni.

3. Gli assistenti e gli addetti di segreteria sono scelti, di norma, tra i dipendenti dell'Autorità, ovvero tra il personale di cui l'Autorità può avvalersi ai sensi dell'art. 2, commi 18 e 19, della legge n. 249/1997, secondo i limiti e le modalità previsti dal regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale. 4. Gli incarichi di cui al comma 3 sono conferiti con delibera del Consiglio, su designazione del Presidente o del Commissario interessato».

Valutata l'opportunità di ridenominare le posizioni del personale di staff con qualifica funzionariale, avuto riguardo alla delicata natura del ruolo che gli stessi rivestono nell'ambito delle strutture tecniche di riferimento, qualificandoli più propriamente quali «Consiglieri» del Presidente o del commissario;

Considerato che, al fine di conseguire una migliore aderenza della struttura di diretta collaborazione con le esigenze precipue di espletamento dei compiti di alta rappresentanza istituzionale e direzione dei lavori degli organi collegiali, nonché di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio, si rileva la necessità di ricondurre - come peraltro già in passato - il Gabinetto alle dirette dipendenze del Presidente, limitando i compiti assegnati al Gabinetto al supporto al Presidente per le funzioni di cui all'art. 3, comma 1, del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

Rilevato che si rende al contempo indispensabile un rafforzamento delle competenze di analisi delle questioni tecniche e di ausilio all'esercizio delle funzioni di alta rappresentanza con la possibilità di attribuire ad uno dei Consiglieri del Presidente la funzione di Vice Capo di Gabinetto, con qualifica dirigenziale, nel rispetto della pianta organica;

Considerata, al contempo, l'opportunità di eliminare la posizione del portavoce individuata dall'art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150;

Ritenuto di rimettere parte dei compiti originariamente assegnati al Gabinetto dell'Autorità alla responsabilità dell'Ufficio del Segretariato Generale;

Udita la relazione del commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni agli articoli 4, 5 e 9 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità e dell'art. 47 del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale.

1. Il comma 1 dell'art. 4 della delibera n. 223/12/CONS è così modificato:

«Il Gabinetto del Presidente è costituito dal Capo di Gabinetto, da tre Consiglieri e da tre addetti di segreteria, nominati dal Presidente previa informativa al Consiglio. Il Presidente può attribuire ad uno dei Consiglieri le funzioni di Vice Capo di Gabinetto. 2. A ciascun Commissario sono assegnati due Consiglieri e due addetti di segreteria. Ciascun Commissario ne definisce le funzioni. 3. I Consiglieri e gli addetti di segreteria sono scelti, di norma, tra i dipendenti dell'Autorità, ovvero tra il personale di cui l'Autorità può avvalersi ai sensi dell'art. 2, commi 18 e 19, della legge n. 249/1997, secondo i limiti e le modalità previsti dal regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale. 4. Gli incarichi di cui al comma 3 sono conferiti con delibera del Consiglio, su designazione del Presidente o del Commissario interessato.

2. La rubrica dell'art. 5 è ridenominata «Funzioni del Gabinetto del Presidente»

3. L'art. 5 è sostituito dal seguente:

«1. Il Capo di Gabinetto, nominato ai sensi dell'art. 4 comma 1, svolge compiti di supporto al Presidente per le funzioni di cui all'art. 3 comma 1; sovrintende alle funzioni del cerimoniale secondo le direttive del Presidente; partecipa alle riunioni degli organi collegiali dell'Autorità su invito del Presidente».

4. L'art. 9 è sostituito dal seguente:

1. Il segretariato generale è diretto dal segretario generale il quale risponde al Consiglio del complessivo funzionamento della struttura, anche assumendo, in base ad una espressa decisione del Consiglio, la responsabilità o il diretto coordinamento di singole istruttorie, assicura il coordinamento dell'azione amministrativa e vigila sulla efficienza e sul rendimento delle Direzioni e dei Servizi dell'Autorità.

2. Il segretariato generale esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

a) verifica la completezza formale degli atti, dei documenti e delle proposte che le unità organizzative di primo livello trasmettono agli organi dell'Autorità, e ne rileva la conformità agli indirizzi da essa adottati;

b) cura la preparazione delle riunioni degli organi collegiali dell'Autorità e fornisce la necessaria assistenza per il loro svolgimento, anche nel caso di audizioni pubbliche;

c) sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Autorità, anche ai fini della puntuale informazione agli organi collegiali;

d) cura la pianificazione dei procedimenti istruttori e sovrintende al loro regolare svolgimento, in conformità alle priorità e agli indirizzi stabiliti organi collegiali, ne effettua il costante monitoraggio ed informa periodicamente gli organi collegiali sullo stato di avanzamento dei procedimenti;

e) propone al Consiglio, per l'approvazione, il piano delle risorse umane e finanziarie ed i bilanci annuali;

f) cura la trasmissione degli affari e delle deliberazioni degli organi collegiali alle strutture competenti;

g) assicura la pubblicità delle deliberazioni dell'Autorità;

h) cura la redazione del processo verbale delle sedute degli organi collegiali;

i) cura le attività comunitarie e internazionali;

j) cura la comunicazione esterna;

k) gestisce i sistemi informativi e cura la progettazione e l'aggiornamento del sito web;

l) sovrintende all'utilizzo delle autovetture di servizio;

m) assicura il monitoraggio e la pianificazione dei processi gestionali e amministrativo-contabili riferendo al consiglio e agli organismi di controllo;

n) cura gli aspetti regolamentari dello spettro radio e la normativa tecnica;

o) cura l'organizzazione e la pubblicazione della Relazione annuale, nonché la pubblicazione del Bollettino ufficiale;

p) assiste il Consiglio nazionale degli utenti, la Commissione di garanzia, il Comitato etico e il Servizio del controllo interno;

q) ferme restando le competenze delle direzioni e dei servizi, cura le relazioni con i soggetti portatori di interessi collettivi anche attraverso l'istituzione di tavoli permanenti di consultazione.

3. L'incarico di segretario generale è attribuito dal Consiglio, su proposta del Presidente, a dirigenti dell'Autorità che abbiano già ricoperto incarichi di direzione di strutture di primo livello ovvero a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale scelti tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti della prima fascia dei ruoli delle amministrazioni dello Stato e professori universitari. L'incarico ha una durata non superiore a quattro anni ed è rinnovabile. L'incarico è revocabile per gravi motivi.

4. Il segretario generale è coadiuvato da due vice segretari generali.

5. Il vice segretario generale, secondo l'ordine di anzianità nell'incarico, sostituisce il segretario generale in caso di assenza o impedimento. Ciascun vice segretario generale esercita le funzioni delegate dal segretario generale ovvero attribuite in sede di conferimento dell'incarico con delibera del Consiglio. Ciascun vice segretario generale può svolgere, a supporto del segretario generale, le funzioni di coordinamento delle attività tra le direzioni e tra i servizi di cui all'art. 13, commi 3 e 4 ad uno dei due vice segretari generali è affidata la delega al coordinamento dei servizi di cui all'art. 13, comma 4, lettera c, d ed *e)* anche ai fini del corretto svolgimento delle funzioni individuate al comma 2, lettera *e)*, *l)* ed *m)* del presente articolo. L'incarico di vice segretario generale è cumulabile con l'incarico di responsabile di unità organizzative di primo livello.

6. L'incarico di vice segretario generale è attribuito dal consiglio, su proposta del segretario generale, per una durata non superiore a quattro anni ed è rinnovabile. L'incarico è revocabile per gravi motivi.».

7. L'art. 47 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità è così modificato:

al primo comma le parole «Gli assistenti» sono sostituite dalle parole «I Consiglieri».

Art. 2.

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui alla presente delibera sono riportate in un testo coordinato del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità e del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti dell'Autorità, redatti apportando le modifiche necessarie per la coerenza tra le parti rimaste e quelle innovate.

2. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 2 agosto 2012

Il Presidente: CARDANI

Il commissario relatore: POSTERARO

12A09067

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 18 luglio 2012.

Proroga del mandato dei componenti della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari. (Provvedimento n. 2993).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private ed, in particolare, l'art. 331, comma 3, in materia di costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

Visto il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII, Capo VIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ed in particolare l'art. 5 recante norme in materia di composizione del Collegio di garanzia;

Visto il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 con cui è stata istituita una seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e sono stati nominati i relativi componenti;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ed, in particolare, l'art. 13, commi 28, 30, 31 e 32, secondo cui per il periodo transitorio, nelle more dell'emanazione dello Statuto del costituendo IVARP, la gestione ordinaria e straordinaria dell'Autorità è affidata al Commissario Straordinario;

Considerato che il mandato dei componenti della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari giunge a scadenza in data 18 luglio 2012;

Ritenuto di prorogare il mandato degli attuali componenti della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, per esigenze di continuità dell'azione amministrativa, per la durata della fase transitoria di cui all'art. 13, commi 28, 30 e 31 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, con l'aggiunta di un periodo idoneo a consentire all'IVARP le decisioni di competenza;

ADOTTA

il seguente provvedimento:

Art. 1.

Proroga del mandato

1. Per esigenze di continuità dell'azione amministrativa, è prorogata la nomina quali componenti della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari:

dell'avv. Ettore Torri, in qualità di Presidente;

dell'avv. Luigi Desiderio, in qualità di componente esperto in materia assicurativa;

del dr. Domenico Fumagalli, in qualità di componente esperto in materia assicurativa.

Art. 2.

Durata della proroga

1. La proroga del mandato dei componenti del Collegio di cui all'art. 1 ha durata fino alla data del 31 dicembre 2012.

Art. 3.

Pubblicazione ed efficacia

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito Internet dell'ISVAP ed è efficace a partire dal giorno della sua adozione.

Roma, 18 luglio 2012

Il commissario straordinario: GIANNINI

12A08957

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fluarix».

Estratto determinazione V&A/880 del 21 giugno 2012

Medicinale: FLUARIX.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0124/001/II/075/G.

Tipo di modifica: modifica della procedura di prova del prodotto finito.

Modifiche minori di una procedura di prova approvata.

Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito.

Modifiche importanti nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva, suscettibili di avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza o l'efficacia del medicinale.

Modifica apportata: Grouping di variazioni:

Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito - Modifiche importanti nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva, suscettibili di avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza o l'efficacia del medicinale.

Modifica del target del volume di riempimento a seguito dell'implementazione del metodo analitico secondo Pharmacopea Europea.

Modifica della procedura di prova del prodotto finito - modifiche minori di una procedura di prova approvata allineare il metodo di prova alla Pharmacopea Europea.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A08940

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tazocin».

Estratto determinazione V&A 933 del 2 luglio 2012

Specialità medicinale: TAZOCIN.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: Wyeth Lederle S.P.A.

N. Procedura mutuo riconoscimento:UK/H/4984/001-002/II/004

Tipo di modifica: Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva.

Modifica Apportata:Aggiunta di un produttore alternativo della sostanza attiva "piperacillin monohydrate": Shandong Ruiying Pioneer Pharmaceutical Co. Ltd., 166 Taishan Road, Mudan District, Heze City, Shandong Province (China).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A08943

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NUORO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del comma 5 dell'art. 29 del regolamento recante norme sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto indicata impresa, già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi, ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999 - della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Nuoro, con determinazione del segretario generale n. 72 del 24 aprile 2012.

Il punzone in dotazione alla predetta impresa e da questa riconsegnato alla Camera di commercio di Nuoro in data 21 marzo 2012, verrà deformato.

Gioelleria Dessolis di Cugusi Mattia Angelo, nato a Nuoro l'11 gennaio 1971, codice fiscale: CGSMTN71A11F979G, Corso Garibaldi n. 125, 08026 - Orani (Nuoro), marchio: 96 NU.

12A08956

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato «Est Clauiano», sito nel Comune censuario di Trivignano.

Con decreto interdirettoriale n. 63/2/5/2012 del 18 aprile 2012 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato delle opere costituenti l'ex sbarramento difensivo denominato «Est Clauiano», site nel Comune di Trivignano (Udine), riportate nel Catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 15 mappali n. 112- 175-176 e 177, per una superficie complessiva di mq 4.520, intestate al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

12A08937

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'immobile sito nel Comune censuario di Cividale del Friuli.

Con decreto interdirettoriale n. 65/2/5/2012 del 18 aprile 2012 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato delle opere costituenti l'ex fortificazione permanente di «Polonetto», «San Martino», «Ponte San Quirino», «Bucovizza», «Quota 141 - San Guarzo», «Fornalis», «Le Braide» e «Monte Guarde», site nel Comune di Cividale del Friuli (Udine), riportate nel Catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 7 mappale n. 197, foglio n. 8 mappali n. 226-227-228-229-230-231-232 e 233, foglio n. 11 mappali n. 502-503-504-505-506-507-508 e 509, foglio n. 12 mappali n. 276 e 277, foglio n. 24 mappali n. 172-173-174-175-176-177 e 178, foglio n. 26 mappali n. 141-142-143-144 e 145, foglio n. 36 mappali n. 169-170 e 171, foglio n. 37 mappali n. 41 e 154, foglio n. 42 mappali n. 74 e 75, foglio n. 44 mappali n. 20-80-81 e 85, foglio n. 46 mappale n. 114, per una superficie complessiva di mq 63.430, intestate al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

12A08938

Passaggio dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile sito nel Comune di Dignano.

Con decreto interdirettoriale n. 58/2/5/2012 del 18 aprile 2012 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato delle ex opere difensive site nel Comune di Dignano (Udine), riportate nel Catasto del Comune censuario medesimo al foglio n. 11 particelle n. 204 e 205, foglio n. 14 particelle n. 785-786-787-788-790-794-799-803-807-819-825-826-1124-1125-B e C, foglio n. 16 particelle n. 409-410-412-417-422-727-728-B-C e D, foglio n. 17 particelle n. 263-268 e 390, foglio n. 18 particelle n. 264-265-266 e 267, per una superficie complessiva di mq 6.620, intestate al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

12A08939

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato delle opere dell'ex sbarramento difensivo, sito nel Comune di San Pietro al Natisone.

Con decreto interdirettoriale n. 61/2/5/2012 del 18 aprile 2012 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato delle opere dell'ex sbarramento difensivo, site nel comune di San Pietro al Natisone (Udine), riportate nel catasto del comune censuario medesimo al foglio n. 13 mappali n. A e B, foglio n. 14 mappali n. A-B-C-D ed E, foglio n. 15 mappali n. D-E-F-G e H, per una superficie complessiva di mq. 17940, intestate al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

12A08955

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Elenco di notai dispensandi per limiti di età - terzo quadrimestre 2012.

Con decreti direttoriali del 26 e 27 luglio 2012, vistati dall'Ufficio Centrale del Bilancio in data 1 e 3 agosto 2012, sono stati dispensati i seguenti notai nati nel terzo quadrimestre dell'anno 1937:

il notaio Alessi Mario Illuminato, nato a Palermo il 1° ottobre 1937, residente nel Comune di Palermo (distretto notarile di Palermo), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 1° ottobre 2012.

il notaio Anastasi Emilia - Ernesta - Maria, nato a Pescara il 9 settembre 1937, residente nel Comune di Cefalù (distretto notarile di Palermo), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 9 settembre 2012.

il notaio Cavallo Antonio, Aniello Gennaro, nato a Fragagnano (TA) il 22 settembre 1937, residente nel Comune di Treviglio (distretto notarile di Bergamo), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 22 settembre 2012.

il notaio Falletta Tommaso, nato a Misilmeri (PA) il 7 dicembre 1937, residente nel Comune di Villabate (distretto notarile di Palermo), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 7 dicembre 2012.

il notaio Giunchi Paolo, Francesco Domenico, nato a Taranto il 13 dicembre 1937, residente nel Comune di Cesena (distretti notarili riuniti di Forlì e Rimini), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 13 dicembre 2012.

il notaio Incardona Francesco Maria Antonio, nato ad Alcamo (TP) il 2 novembre 1937, residente nel Comune di Alcamo (distretti notarili riuniti di Trapani e Marsala), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 2 novembre 2012.

il notaio Lipari Anna Maria, nata a Roma il 24 novembre 1937, residente nel Comune di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 24 novembre 2012.

il notaio Maffeo Lucia Anna Maria, nato a Stigliano (MT) il 4 settembre 1937, residente nel Comune di Bologna (distretto notarile di Bologna), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 4 settembre 2012.

il notaio Malaguti Giuseppe, nato a Modena il 15 dicembre 1937, residente nel Comune di Sassuolo (distretto notarile di Modena), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 15 dicembre 2012.

il notaio Milone Leonardo Filippo Francesco, nato a Catania il 10 novembre 1937, residente nel Comune di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 10 novembre 2012.

il notaio Mottola Lucio, Giuseppe, Aniello, Francesco Saverio, Nicola, Carmelo, Anna, nato a Castellammare di Stabia il 26 dicembre 1937, residente nel Comune di Paderno Dugnano (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 26 dicembre 2012.

il notaio Orlando Antonio - Giuseppe – Alfredo, nato a Salerno il 16 settembre 1937, residente nel Comune di Mercato San Severino (distretti notarili riuniti di Salerno, Nocera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala Consilina), è dispensato dall'ufficio per limite di età, con effetto dal giorno 16 settembre 2012.

il notaio Rozzi Pasquale, nato a Teramo il 27 novembre 1937, residente nel Comune di Pescara (distretti notarili riuniti di Teramo e Pescara), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 27 novembre 2012.

il notaio Sacchi Giorgio, nato a Roma il 29 dicembre 1937, residente nel Comune di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 29 dicembre 2012.

il notaio Sozzi Fernando, nato a Salsomaggiore Terme (PR) il 5 settembre 1937, residente nel Comune di Salsomaggiore Terme (distretto notarile di Parma), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 5 settembre 2012.

il notaio Tardini Francesco - Maria, Cesare, Antonio, Giuseppe, nato a Roma il 6 settembre 1937, residente nel Comune di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 6 settembre 2012.

il notaio Todisco Sergio, nato a Napoli il 17 novembre 1937, residente nel Comune di Milano (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 17 novembre 2012.

il notaio Viscusi Gennaro Giovanni, nato a Dugenta (BN) il 21 settembre 1937, residente nel Comune Torino (distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 21 settembre 2012.

il notaio Zagami Andrea, nato a Reggio Calabria il 28 ottobre 1937, residente nel Comune di Reggio Calabria (distretti notarili riuniti di Reggio Calabria e Locri), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 28 ottobre 2012.

12A09050

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Determinazione del costo medio giornaliero del lavoro per il personale dipendente da imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postale, a decorrere dai mesi di gennaio, settembre e ottobre 2012.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 1° agosto 2012, è stato determinato, a livello nazionale, distintamente per gli operai e per gli impiegati, il costo medio giornaliero del lavoro per il personale dipendente da imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali, a decorrere dai mesi di gennaio, settembre e ottobre 2012.

Il testo integrale del suddetto decreto con le allegate tabelle è consultabile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it

12A09035

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-188) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.